

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 30 ottobre 2018, n. 189

D.Lgs. n. 152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi – L. n. 241/1990 e smi – l.r. n. 33/2016 - Istanza di verifica di Assoggettabilità a VIA relativa ad una cava di argilla sita in località “Grottone”, Fg. 69 p.IIa 17p, Fg. 78 p.IIa 33p e Fg. 80 p.IIa 5 nel Comune di Barletta – Proponente BUZZI UNICEM S.PA- Via Luigi Buzzi, 6 15033 Casale Monferrato.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*” ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*”.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;

VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”.

VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”.

VISTO il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “MAIA”.

VISTA la D.G.R. n. 439 del 06/04/2016 avente ad oggetto “*Proroghe incarichi dirigenziali cessati e in prossima scadenza sezioni regionali - Direttive proroghe incarichi dirigenziali servizio e titolarità AP e PO*”.

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto “*Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*”.

VISTA la Deliberazione n.1176 del 29.07.2016 con la quale la Giunta Regionale ha conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

VISTA la D.G.R. n. 32 del 18.10.2016 avente ad oggetto “*Determinazioni Dirigenziali nn. 20/2016, 21/2016 e 25/2016 - ulteriore proroga di Alte Professionalità e Posizioni Organizzative. Disposizioni varie.*”

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11 “*Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale*” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*” e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2011 n.10 “*Comitato Regionale Per la Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamento ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 11 e ss.mm.ii.*”;
- la D.G.R. 05 aprile 2011 n.648 “*Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali.*”

- D.G.R. 20 ottobre 2009 n.230 *“Piano di Tutela delle Acque”*;
- L.R. 19 dicembre 1983 n.24 *“Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia”*;
- R.R. 9 dicembre 2013 n.26 *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.)*; L.R. n. 23 novembre 2016, n. 33 *“Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)”*;
- la D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 *“Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)” - Modalità attuative e procedurali.”*;

CONSIDERATO CHE:

1. Con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5121 del 24.05.2017, la società BUZZI UNICEM SPA ha trasmesso allo Scrivente Servizio *“Istanza di verifica di assoggettabilità a VIA in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. n. 33/2016 e concernente una cava di argilla, ubicata alla località “Grottone”, nel comune di Barletta (BT)”* allegando la seguente documentazione:
 - Studio Preliminare Ambientale;
 - Tav1_InquadramentoCartografico;
 - Tav2_Stato Di Fatto;
 - Tav3_Coltivazione;
 - Tav4_Recupero;
 - Video Rendering Recupero;
 - Relazione Conformità;
 - Stima Lavori Recupero Cava Grottone;
 - Quadro Economico;
 - Relazione Illustrativa;
 - Relazione Tecnica;
 - Trasmissione integrazioni richieste dal CT VIA (Piano monitoraggio polveri, relazione impatto acustico, fotorendering)
2. L’istanza in argomento rientra nell’alveo delle disposizioni della l.r. n. 33/2016 inerente all’obbligo di espletare le procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità, ancorché “postume”, in relazione a quelle attività minerarie che hanno già conseguito un provvedimento autorizzativo ai sensi della legge regionale n. 37/1985 e s.m.i. ed in assenza del previo ed espresso provvedimento di valutazione ambientale. Tale obbligo normativo si è reso necessario al fine di ovviare all’elevato rischio di conversione della procedura di precontenzioso comunitario in infrazione, già avviata dalla Commissione EU ai sensi dell’art. 258 del TFUE e pur conclusasi con una declaratoria di archiviazione della stessa;
3. Con nota prot. n. AOO_089/5557 del 06.06.2017 rilevata l’incompletezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, al fine della procedibilità dell’istanza e dell’avvio del relativo procedimento per l’intervento proposto, lo scrivente Servizio ha invitato la società proponente a trasmettere la documentazione mancante citata nella richiamata nota;
4. Con nota prot. n. AOO_089/7485 del 27.07.2017, la Società ha riscontrato la precedente nota trasmettendo parzialmente la documentazione richiesta;
5. Con nota prot. n. AOO_089/9051 del 25.09.2017 ai cui contenuti integralmente si rinvia, lo scrivente Servizio ha richiesto alla Società di regolarizzare l’istanza attraverso l’invio della restante documentazione;
6. Con prot. n. AOO_089/9554 del 10.10.2017, la Società ha ottemperato a quanto richiesto dallo scrivente Servizio con nota prot. n. AOO_089/9797 del 16.10.2017, dichiarando procedibile l’istanza presentata dalla Società BUZZI UNICEM Spa procedendo altresì alle pubblicazioni ex lege previste sul Portale Ambientale;

7. Con nota prot. n. 9797 del 16.10.2017, la scrivente Sezione ha comunicato l'avvio del procedimento indicendo contestualmente prima seduta di Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 comma 4 e art.14 -ter della L. 241/90 e s.m.i per il giorno 02.11.2017 i cui esiti unitamente a tutti i contributi istruttori, pareri, atti di assenso pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimenti in argomento sono stati regolarmente trasmessi giusta nota prot. n. AOO_089/10446 del 02.11.2017;
8. Nel corso della ridetta seduta la CDS ha chiesto ai rappresentanti della società di chiarire/confermare i seguenti punti rilevati in corso di istruttoria e nello specifico:
- a) Applicabilità normativa emissioni in atmosfera ai sensi del D.LGS. 152/2006-PARTE QUINTA. Conformità alle disposizioni ivi richiamate.
 - b) R.R. 26/2013 e ssmmii *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia"*. Conformità delle soluzioni impiantistiche alle disposizioni del CAPO II del richiamato regolamento e riutilizzo ivi previsto.
 - c) R.R. 26/2011 e ssmmii *"Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I."*. Applicabilità delle disposizioni ivi richiamate.
 - d) Terre e rocce da scavo. Disposizioni di cui all'art.185 co.1 lett.c) o 41bis della Legge 9 agosto 2013 n.98 e/o DM 161/2012 (>o< di 6000m3) anche in relazione al loro eventuale utilizzo nell'ambito del piano di recupero.
 - e) Modalità di gestione dei rifiuti derivanti da attività estrattive ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 117/2008.
 - f) Modalità di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività che saranno svolte (all'utilizzo e manutenzione di mezzi meccanici motorizzati e/o elettrici ecc...) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.
 - g) Modalità di approvvigionamento di acqua per la bagnatura delle piste ed altri usi non potabili (pozzo, reti idriche ecc...).
 - h) Quantificazione delle emissioni connesse ai flussi in entrata ed in uscita dal sito di estrazione (rumore, vibrazioni e polveri).
 - i) ai fini del calcolo degli oneri istruttori di cui all'art. 9 e all' All.1 della LR 17/2007, analogamente a quanto avviene per le nuove procedure di VIA, l' *"importo progetto"* va calcolato moltiplicando il costo di estrazione al m3 del materiale per il volume complessivo del giacimento (estratto e da estrarre) all'importo così ottenuto va sommato il costo del recupero finale dell'opera, come da nota prot. n. 7030 del 14/07/2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, inoltrata anche alla società istante. La Società ha confermato che il calcolo degli oneri istruttori è conforme alle indicazioni fornite dal Servizio scrivente.
9. Nella seduta del 19.12.2017, il Comitato Reg.le VIA ha espresso il proprio parere, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/12393 del 19.12.2017, e trasmesso con nota prot. n. AOO_089/55 del 03.01.2018, a cui ha fatto seguito riscontro da parte della società, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/368 del 15.01.2018 (pubblicato sul Portale Ambientale alla Sezione dedicata). In allegato la società ha trasmesso la seguente documentazione, parte integrante degli elaborati cui riferisce la presente Determinazione:
- Relazione impatto acustico;
 - Fotorendering;
 - Piano monitoraggio polveri.
10. Nella seduta del 06.03.2018, il Comitato Reg.le VIA, a valle dell'esame delle suddette integrazioni, ha espresso il proprio parere definitivo, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2250 del 07.03.2018 e trasmesso con nota prot. n. 2292 del 08.03.2018 a cui non è seguito alcun riscontro da parte della società. Il Comitato Tecnico si è così espresso: *".....omissis.....si propone un monitoraggio annuale, per il primo quinquennio, delle polveri totali secondo il metodo NIOSH 0500. Verrà quindi eseguita, annualmente, una campagna aggiuntiva di monitoraggio, analoga a quanto previsto nell'AUA prot. n. 66271 del 22.12.2014 in capo alla Società appaltatrice dei lavori di cava. Al termine*

del quinquennio, se i valori raccolti nelle campagne di monitoraggio evidenziassero una situazione di rispetto, con un certo margine di sicurezza, dei limiti di legge, il monitoraggio in oggetto verrebbe sospeso, rimarrebbe comunque attivo quello legato all'AUA.....omissis....sotto l'aspetto dell'impatto visivo si ritiene opportuno ribadire che, oltre al mascheramento vegetazionale della fascia perimetrale dell'area di cava, condotto contestualmente all'attività estrattiva, gioca un ruolo importante la coltivazione a fossa che non consente di vedere le fasi di escavazione vere e proprie, dal momento che lo scavo si sviluppa a quote inferiori al piano campagna.....omissis"

11. Con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.AOO_089/2292 del 08.03.2018, ai sensi dell'art.14 bis della L. n. 241/1990 e s.s.mm.ii. è stata convocata per il giorno 20.03.2018 seconda seduta di Conferenza di Servizi i cui esiti sono stati trasmessi con nota prot. n. AOO_089/2838 del 21.03.2018; nel corso della ridetta seduta di CDS la Società istante ha dichiarato ottemperabili le prescrizioni impartite e con particolare riferimento al parere reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani la Società ha dichiarato di rendersi disponibile a fornire "...una specifica consulenza archeologica, curata da archeologi specialisti con specifica formazione in campo preistorico e comprovata esperienza...". Pertanto si è ritenuto di apporre quale ulteriore prescrizione la presentazione della suddetta consulenza entro il termine di 90 giorni dalla data della CDS del 20.03.2018 la cui verifica viene demandata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani.

VISTE:

- le scansioni procedurali svolte nel corso del procedimento;
- le integrazioni progettuali trasmesse dalla società e le dichiarazioni ivi contenute, acquisite in atti del procedimento;
- le sedute e gli esiti delle CDS tenutesi in data 02.11.2017 e 20.03.2018 tutti ritualmente trasmessi agli Enti coinvolti nel procedimento unitamente ai contributi istruttori e ai pareri pervenuti;
- il parere definitivo reso dal Comitato VIA nella seduta del 06.03.2018;

RILEVATO che tutta la documentazione progettuale nonché quella afferente al procedimento amministrativo *de quo* è agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

CONSIDERATO quanto disposto:

- dall'art.17 della L.R.11/2001 "*Criteri per la procedura di verifica*";
- dall'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
- dalla L.R. n. 23 novembre 2016, n. 33 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)*"
- dalla D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 "*Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)" - Modalità attuative e procedurali.*"

RICHIAMATI:

l'art.15 co.3 della L.R. 11/2001 "*Le attività tecnico-istruttorie per la VIA o la verifica sono svolte dall'ufficio competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate, avvalendosi del supporto tecnico consultivo del Comitato per la VIA*".

l'art.16 co.5 della L.R. 11/2001: "*Per pervenire alla propria decisione l'autorità competente acquisisce il parere delle amministrazioni interessate in merito al progetto*";

l'art.16 co.6 della L.R. 11/2001 *“L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente”*;

l'art.28 co.1 della L.R. 11/2001 *“Il Comitato per la Valutazione d'impatto ambientale, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale, nominato, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale alla qualità dell'ambiente, è l'organo tecnico- consultivo della Regione nelle predette materie”*;

l'art. 2 co.1 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 *“il Comitato è, nell'ambito regionale, l'organo tecnico istruttorio per la formulazione dei pareri regionali nell'ambito delle procedure di V.I.A. nazionali, le richieste di procedure di V.I.A. regionale e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con valutazione di incidenza ambientale e, su richiesta dell'Ufficio V.I.A., esprime parere anche sui progetti assoggettati alla procedura di Verifica preliminare”*;

l'art.2 co.2 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 *“Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”*”.

EVIDENZIATO CHE, sulla base della normativa regionale vigente in materia ambientale, per il progetto in questione,

- Autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è la Regione Puglia;
- Autorità di controllo in materia ambientale sono Servizio Attività Estrattive Corpo di Polizia Mineraria ed ARPA Puglia;

RITENUTO CHE, sulla scorta delle scansioni procedimentali svolte per il procedimento di che trattasi, del parere definitivo del comitato Reg.le VIA reso nella seduta del 06.03.2018, valutata la documentazione progettuale in atti, alla luce dei contributi istruttori e pareri prodotti dagli Enti ed Amministrazioni competenti in materia ambientale paesaggistica e sanitaria intervenuti nel procedimento, nonché delle considerazioni/motivazioni ivi riportate, sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e smi e dell'art. 16 della L.R. n. 11/2001 e smi alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità per il progetto proposto dalla società BUZZI UNICEM S.P.A.

RITENUTO ALTRESI' CHE in aderenza a quanto previsto dalla D.G.R. 08 agosto 2017, n. 1368 su richiamata, l'attività estrattiva andrà indirizzata verso una programmazione che tenga conto di:

- compatibilità ambientale dell'intervento spiccatamente sito-specifica
- minimizzazione degli impatti durante tutto il ciclo della lavorazione
- destinazione finale delle aree accuratamente studiata in relazione al contesto di riferimento

Conseguentemente la durata del provvedimento rilasciato dovrà essere tale da consentire la coltivazione ed il recupero ambientale tenendo in adeguato conto le caratteristiche di fluttuazione temporale dell'attività estrattiva che risulta strettamente legata al complessivo contesto dell'attività edilizia. Le misure di compensazione e di mitigazione devono essere orientate, a seconda dei casi e dei contesti, a rendere la differenza percettiva con il territorio meno spiccata e/o a valorizzare le condizioni ambientali positive che l'attività estrattiva può aver creato negli anni (es. nidificazione sulle pareti, nicchie ecologiche, esposizione di elementi geologici significativi, ecc.). Sono auspicabili in gran parte dei casi progetti di coltivazione per lotti successivi, con contestuale avanzamento delle azioni di recupero ambientale. Ad avvenuto recupero ambientale bisognerà assicurare il reinserimento del sito nel contesto territoriale massimizzandone le esternalità ambientali positive. Andranno adeguatamente valutate le condizioni di carico ambientale del territorio di inserimento dell'attività estrattiva (si veda ad es. report ISTAT Anni 2013, 2014, 2015 *“Le attività estrattive da cave e miniere”* 19 aprile 2017). Andrà posta particolare attenzione alle condizioni delle aree perimetrali e contermini del sito nell'ambito del progetto di recupero al fine di evitare fenomeni di abbandono di rifiuti e di assicurare un corretto rapporto percettivo, ecologico e/o funzionale con le aree adiacenti. Conformemente alle previsioni normative, la scelta del corretto progetto di recupero dovrà discendere *“anche”* da ragioni di

sostenibilità economico - finanziaria ma, stante la genesi del procedimento di valutazione ambientale, gli aspetti ambientali dovranno assumere carattere prioritario. In tal senso va tenuta in adeguata considerazione la circostanza che il progetto di recupero possa sostenersi nel tempo del senza appostamento di risorse pubbliche (come avviene ad esempio nella destinazione agricola o nella realizzazione di attività culturali in centri urbani, ecc.). Per il recupero finale e in corso d'opera e per l'individuazione di misure di mitigazione degli impatti ed eventuali interventi di compensazione ambientale, fatte salve le valutazioni sito-specifiche, restano valide usuali indicazioni generali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- utilizzo di vegetazione autoctona a bassa idroesigenza ed alta varietà specifica prevedendo adeguati studi ecologici specie nel caso di previsione di realizzazione di aree umide;
- utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
- attenzione a fattori di sicurezza del sito quali accessibilità, pendenza delle scarpate, ecc.;
- destinazione finale compatibile con il contesto circostante;
- necessità di studi sito-specifici e multidisciplinari di impatto ambientale che tengano conto anche dell'evoluzione delle condizioni climatiche e territoriali;
- commisurazione dell'approfondimento degli aspetti progettuali al contesto prevedendo maggiore dettaglio e multidisciplinarietà degli studi in presenza di contesti ad elevato pregio ambientale, in contesti ad elevata densità di attività estrattive, in contesti urbani e periurbani, ecc.;
- funzionalità rispetto alle condizioni idrauliche ed idrogeologiche;
- effettiva coerenza tra le previsioni del quadro economico e quelle degli studi ambientali con evidenziazione dei costi delle attività finalizzate al recupero, alla mitigazione, alla compensazione, ecc.;
- attenzione all'impatto correlato a polveri e rumore
- attenzione ai punti panoramici e visuali in generale (edifici, infrastrutture, ecc.) per la valutazione dell'impatto visivo
- contestualità tra coltivazione e recupero
- valutazioni sull'opportunità di rimozione dei cumuli di materiale di risulta
- estensione delle valutazioni di costo ambientale all'intero ciclo di vita dell'attività
- sicurezza del sito in fase di coltivazione, di recupero e post-operam
- suscettibilità a fenomeni di abbandono di rifiuti o ad altre attività illecite al termine dell'attività di coltivazione e recupero;
- adeguata regimazione delle acque
- mantenimento di una adeguata capacità di tutela degli acquiferi da parte degli spessori residui di insaturo
- attenzione alla valutazione dei flussi di traffico ed alla loro concentrazione e fluttuazione in relazione alla domanda di materiale estratto
- valutazione delle condizioni di rinaturalizzazione in atto
- valutazione delle peculiarità geologiche del sito e delle loro opportunità di valorizzazione
- inserimento ecologico degli interventi
- inserimento socio-culturale degli interventi
- monitoraggio delle componenti ambientali impattate in fase di esercizio e post-operam
- gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme di riferimento
- uso di mezzi conformi alle previsioni normative in termini di emissioni
- riutilizzo in sito del cappellaccio e dello sfrido di cava
- attenta valutazione degli impatti di eventuali previsioni di utilizzo di terre e rocce da scavo ed altri materiali esterni al sito per le attività di recupero
- adeguata gestione dei reflui civili
- adeguata gestione dei rifiuti connessi alle operazioni di manutenzione di mezzi ed attrezzature
- illuminazione e videosorveglianza per prevenire abbandono di rifiuti.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001 n.11"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i., della L.R. n.33/2016, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 17 maggio 2011 n.10, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa - istituzionale resa dal Servizio VIA/ VInCA della Regione Puglia,

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di **non assoggettare**, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA reso nella seduta del 06.03.2018, di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, delle risultanze istruttorie, delle scansioni procedurali agli atti della Sezione, per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, **alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** il progetto avente ad oggetto *una cava di argilla, ubicata alla località "Grottone", nel comune di Barletta (BT)* – Proponente BUZZI UNICEM S.P.A.,

Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:

- Allegato 1: "Quadro prescrittivo";
- Allegato 2: "Parere del Comitato Reg.le di VIA" - assunto al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2250 del 07.03.2018 e ritualmente trasmesso con nota prot. n. 2292 del 08.03.2018;
- Allegato 3: Relazione Tecnica contenete il Piano di ripristino Ambientale;
- papere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani acquisita al prot della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2738 del 19.03.2018;
- parere Sezione Valorizzazione e Tutela del Paesaggio, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2721 del 19.03.2018.
- **di notificare a** mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a
 - o Società **BUZZI UNICEM S.PA. Via Luigi Buzzi, 6 15033 Casale Monferrato** buzziunicem@pec.buzziunicem.it
- **Di trasmettere a** mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - o Comune Barletta (Ba);

- Provincia BAT;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani
- ARPA Puglia;
- Autorità di Bacino Puglia;
- Dipartimento di Prevenzione - BAT;
- VV.FF. Barletta;
- Sezioni/Servizi Regionali:
 - Attività Estrattive
 - Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 - Risorse Idriche;
 - Difesa del suolo e rischio sismico;
 - Foreste;

- **Di trasmettere** copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali

Il presente provvedimento:

- a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- c) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario

dott.ssa Fabiana Luparelli

il RUP

Avv. Francesco De Bello

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott.ssa Antonietta Riccio



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

ALLEGATO 1.

QUADRO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

BUZZI UNICEM SPA- Barletta (Bt)

Cava di argilla sita in loc. "Grottone"- Barletta

Procedimento:	IDVIA 279: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 1 della l.r. n. 33/2016
Progetto:	Proroga della coltivazione di una Cava di argilla sita in agro del Comune di Barletta loc."Grottone" in Catasto al Foglio 69 p.IIa 17p, Fg. 78 p.IIa 33p e Fg. 80 p.IIa 5
Tipologia:	Art. 19 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. Art. 16 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii. Art.1 della l.r. n. 33/2016
Proponente:	Società BUZZI UNICEM SPA- Via Luigi Buzzi, 6 15033 Casale Monferrato

QUADRO PRESCRITTIVO

Il presente documento, parte integrante - quale Allegato 2 - del provvedimento ambientale ex D.Lgs. n. 152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi - L. n. 241/1990 e smi - l.r. n. 33/2016 relativo al procedimento IDVIA 279: *Buzzi Unicem Spa- Barletta*, è redatto in considerazione delle scansioni procedurali in atti per il procedimento in epigrafe, in conformità alla relativa documentazione istruttoria, preso atto dei contributi istruttori/pareri/nulla osta/raccomandazioni formulate dai vari soggetti intervenuti nel procedimento.

Il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, in qualità di autorità competente all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui il presente documento costituisce allegato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., verificherà l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, avvalendosi dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati. I suddetti Soggetti provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente. In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato da D.Lgs. 104/2017, di seguito sono compendiate le prescrizioni e condizioni ambientali a cui è subordinata l'efficacia del provvedimento di che trattasi.

Ai sensi del co.2 dell'art.28 del D.Lgs. 152/2006, per ciascuna prescrizione è indicato:

- il termine per ottemperarvi e per l'avvio della relativa verifica di ottemperanza;
- il soggetto pubblico a cui è affidata la relativa verifica di ottemperanza, il cui esito dovrà essere tempestivamente comunicato al Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia.



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

	<u>CONDIZIONE</u>	<u>SOGGETTO PUBBLICO A CUI È AFFIDATA LA RELATIVA VERIFICA DI OTTEMPERANZA</u>
A	<p>SERVIZIO RISORSE IDRICHE REGIONE PUGLIA <i>Nota prot. n. 10452 del 13/11/2017</i></p> <p>Sin da subito:</p> <p>a) Si garantisca la protezione della falda acquifera, nelle aree preposte alla assistenza e manutenzione dei macchinari;</p> <p>b) Siano rispettate le prescrizioni che il PTA detta nelle aree in argomento con riferimento ad eventuali prelievi idrici da falda e nel rispetto della L.R. 18/99 rammentando che l'eventuale uso di acque sotterranee dovrà essere contenuto comunque nei limiti dalla concessione già posseduta;</p> <p>Entro 20 giorni dalla notifica della presente D.D.:</p> <p>c) Entro 20 giorni dalla notifica della presente D.D., sia data evidenza della conformità della impianto trattamento dei reflui civili al Regolamento Regionale n. 26/2011, ove non già collettato.</p>	<p>Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia E Servizio Attività Estrattive</p>
B	<p>COMITATO REGIONALE PER LA VIA <i>Prot. n. AOO_089/2250 del 07.03.2018</i></p> <p>Entro 30 giorni dalla notifica della presente D.D.:</p> <p>a) monitoraggio annuale, per il primo quinquennio, delle polveri totali secondo il metodo NIOSH 0500. Verrà quindi eseguita, annualmente, una campagna aggiuntiva di monitoraggio, analoga a quanto previsto nell'AUA prot. n. 66271 del 22.12.2014 in capo alla Società appaltatrice dei lavori di cava. Al termine del quinquennio, se i valori raccolti nelle campagne di monitoraggio evidenziassero una situazione di rispetto, con un certo margine di sicurezza, dei limiti di legge, il monitoraggio in oggetto verrebbe sospeso, rimarrebbe comunque attivo quello legato all'AUA</p>	<p>Comitato Reg.le VIA e Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia</p>
C	<p>ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA <i>prot. n. AOO_145/2721 del 19.03.2018</i></p> <p>Sezione tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia</p> <p>Prima delle ulteriori fasi di coltivazione:</p> <p>a) al fine di mitigare l'impatto visivo dell'area, lungo il perimetro di cava-compatibilmente con la presenza degli accessi-siano piantumate alberature sempreverdi ad alto fusto, appartenenti alla specie Pino d'Aleppo; tali alberature devono essere di dimensioni significative al momento della piantumazione (almeno 3 m) da effettuare prima delle ulteriori fasi di coltivazione previste nel progetto; inoltre, lungo il perimetro di cava, siano piantumate essenze arbustive autoctone, quali Lentisco e Fillirea, come in parte già effettuato dalla Ditta sulle porzioni di monte non interessate dalle previsioni di scavo";</p>	<p>Sezione tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia</p>
D	<p>SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO <i>prot. n. AOO_145/2738 del 19.03.2018</i></p> <p>Prima delle ulteriori fasi di coltivazione:</p> <p>a) validazione da parte della Soprintendenza della specifica</p>	<p>Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria- Trani.</p>



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA,VINCA

	consulenza archeologica, curata da archeologi specialisti con specifica formazione in campo preistorico e comprovata esperienza, ai fini di verificare nei dettagli il potenziale impatto delle nuove escavazioni e/o delle misure di mascheramento vegetazionale sul palinsesto archeologico pur conservato in subsidenza.;	
E	<p style="text-align: center;">ARPA PUGLIA <i>prot. n. AOO_145/2742 del 20.03.2018</i></p> <p>Sin da subito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attuazione del Piano di Monitoraggio delle emissioni di polveri diffuse proposto e trasmessi gli esiti all'Autorità competente ed all'Ente di Controllo b) siano realizzati e mantenuti gli apprestamenti atti alla tutela della qualità delle acque sotterranee da possibili infiltrazioni di sostanze inquinanti rivenienti dall'utilizzo delle macchine operatrici e mezzi di trasporto 	<p style="text-align: center;">ARPA e Servizio Attività Estrattive.</p>

Funzionario

dott.ssa Fabiana Luparelli

RUP

Avv. Francesco De Bello


Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott. Antonietta Riccio

ALLEGATO 2

**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
ADO_089/PROT
07/03/2018 - 0002250
Prot. Ingresso - Registro Probabilità Generale

FE CIA/CIKCA
LUPARELLI DE BELLO


Al Dirigente della Sezione Ecologia
SEDE

Parere espresso nella seduta del 06/03/2018
ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
"Istanza di Proroga cava di conglomerati poligenici e sabbie"
- L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. -

Proponente : Buzzi Unicem S.p.A., con sede in via L. Buzzi n. 6, Casale Monferrato (AL)

Località : Comune di Barletta (Bat)

Riferimento legislativo : L.R. n. 33 del 23.11.2016 "Disposizioni in materia di impatto ambientale ed attività estrattiva"

Il presente parere è reso a seguito delle integrazioni inviate dal proponente a seguito del parere del Comitato reso nella seduta del 19.12.2017 e che qui si intende integralmente richiamato.

Nelle conclusioni il Comitato richiedeva:

" Ai fine di consentire di conseguenza di procedere nella richiesta valutazione occorre produrre le seguenti integrazioni:


- o posto che i maggiori impatti negativi del progetto sulla qualità dell'aria sono dovuti alle emissioni di polveri prodotte durante il ciclo di estrazione e lavorazione del materiale lapideo è necessario operare il monitoraggio nei luoghi di maggiore emissione di polveri con particolare riferimento alle emissioni di PM10 e PM5 e la successiva elaborazione dei dati acquisiti con l'ausilio di modello tridimensionale basato su dati micro-meteorologici locali.
Ai fini delle richieste misure e valutazioni si evidenzia che la verifica di tali previsioni richiede, a norma dell'allegato I al D. Lgs n. 155/2010, un monitoraggio con periodo minimo di copertura pari al 14% del periodo di riferimento, ovvero un giorno variabile per ogni settimana dell'anno o tutti i giorni per otto settimane equamente distribuite in anno;
- o l'impatto acustico va rilevato attraverso indagini fonometriche in cui vengono tenuti in particolare considerazione, oltre ai valori in situ, anche quelli degli eventuali recettori esterni più vicini;
- o circa l'impatto visivo è opportuno sia effettuati dei fotorendering rispetto ai punti di vista di maggior rilievo che interessano la cava ed in particolare alla viabilità."

Il proponente, conformemente a quanto richiesto dal Comitato, ha trasmesso i seguenti elaborati:

- Piano di Monitoraggio emissioni diffuse;
- Relazione specialistica "Valutazione di impatto acustico";
- Fotorendering


Il proposto Piano di Monitoraggio, dopo aver illustrato le precauzioni già in essere al fine di mitigare l'effetto della diffusione di polveri in atmosfera, così conclude: "...si propone un monitoraggio annuale, per il primo quinquennio, delle Polveri Totali secondo il metodo NIOSH 0500.

Verrà quindi eseguita, annualmente, una campagna aggiuntiva di monitoraggio, analoga a quanto previsto nell'AUA prot. N.66271 del 22/12/2014 in capo alla società appaltatrice dei lavori di cava.



**COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Al termine del quinquennio, se i valori raccolti nelle campagne di monitoraggio, evidenziassero una situazione di rispetto, con un certo margine di sicurezza, dei limiti di legge, il monitoraggio in oggetto verrebbe sospeso, rimarrebbe comunque attivo quello legato all'AUA.



Postazioni di monitoraggio


Con il monitoraggio in oggetto:

- verrebbero monitorate le PTS che anche secondo gli studi effettuati nello Studio Preliminare Ambientale hanno evidenziato valori al di sotto dei limiti di legge, ma comunque non trascurabili a priori;
- si avrebbe la possibilità di validare o ricalibrare il modello di diffusione effettuato nello Studio Preliminare Ambientale;
- la campagna di monitoraggio verrebbe concordata con l'impresa appaltatrice al fine di condurre due campagne annuali in grado di caratterizzare le emissioni sia nel periodo estivo sia in quello invernale e avere quindi una maggiore rappresentatività del rateo emissivo annuale;
- verrebbero superate le difficoltà logistiche e organizzative legate all'assenza in sito di un punto di alimentazione elettrica, necessaria per l'impiego eventualmente di strumentazioni maggiormente complesse."

Si concorda con la proposta di monitoraggio restando inteso che responsabile dell'attuazione dello stesso è la ditta proponente e non eventuali appaltatori come anzi indicato.

La Relazione specialistica "Valutazione di impatto acustico" da conto che "i valori misurati rientrano nelle prescrizioni di legge come "valori limite di emissione" pertanto non sono necessarie misure di mitigazione.






COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA



Punti di misurazione

Il fotorendering da conto del ridotto impatto visivo della cava rispetto ai punti di vista di maggior rilievo che interessano la cava ed in particolare alla viabilità.

Il proponente così conclude l'esame effettuato:

" Sotto l'aspetto dell'impatto visivo, si ritiene opportuno ribadire che, oltre al mascheramento vegetazionale della fascia perimetrale dell'area di cava, condotto contestualmente all'attività estrattiva, gioca un ruolo importante la coltivazione a fossa che non consente di vedere le fasi di escavazione vere e proprie, dal momento che lo scavo si sviluppa a quote inferiori al piano campagna. Inoltre l'attività di cava, costituirà una testimonianza solo temporanea nel contesto agrario di riferimento, poiché il recupero ambientale previsto, da un lato, non si discosta da tale contesto (messa a dimora, sul fondo cava, di alberi d'ulivo) e dall'altro (piantumazione di essenze arboreo-arbustive in sommità e sulle scarpate), offre un potenziamento ai bassi valori di biodiversità del medesimo."

Il Comitato ritiene adeguate le integrazioni ed esprime parere favorevole alla prosecuzione dell'attività di cava ai sensi degli elaborati prodotti.

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the bottom left and several smaller ones to the right.



**REGIONE
PUGLIA**












Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Assessorato alla Qualità dell'Ambiente

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio VIA e V.I.N.C.A.

Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale

Intervento:

Seduta del

1	Esperto in Chimica Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI	
2	Esperto in Gestione dei Rifiuti Dott. Salvatore MASTRORILLO	
3	Esperto in gestione delle acque Ing. Alessandro ANTEZZA	
4	Esperto giuridico-legale	
5	Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale Dott. Guido CARDELLA	
6	Esperto in impianti industriali e diffusione ambientali	
7	Esperto in Urbanistica Ing. Claudio CONVERSANO	
8	Esperto in Infrastrutture Arch. Antonio Alberto CLEMENTE	
9	Esperto in paesaggio Arch. Paola DIOMEDE	
10	Esperto in scienze ambientali	
11	Esperto in scienze forestali Dott. Gianfranco CIOLA	
12	Esperto in scienze geologiche Dott. Oronzo SANTORO	
13	Esperto in scienze marine Dott. Giulio BRIZZI	
14	Esperto in scienze naturali Dott. Vincenzo RIZZI	
15	Esperto in valutazioni economico-ambientali Ing. Tommaso FARENCA	
16	Rappresentante Provincia	
18	Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia Dott.ssa Daniela DI CARNE	
19	Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio Dott. Michele BUX	

ALLEGATO 3





COMUNE DI BARLETTA
PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

RELAZIONE TECNICA

(ai sensi dell'art. 17 DPR n.207/2010)

L.R. N.33 DEL 23.11.2016
CAVA DI ARGILLA "GROTTONE"

Proponente: BUZZI UNICEM S.P.A.



Data: Settembre 2017



CONSULENZA TECNICA



INDICE

1. PREMESSA.....	2
2 CICLO PRODUTTIVO.....	3
2.1. DIMENSIONI DEL PROGETTO (SUPERFICI, VOLUMI, POTENZIALITÀ) PIANO DI COLTIVAZIONE E DI RECUPERO	3
2.1.1 Consistenza plano-volumetrica del giacimento	3
2.1.2 Metodo di coltivazione	3
2.1.3 Aspetti tecnici e metodologici	5
2.1.4 Recupero dei luoghi.....	6
2.2 PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	10
2.2.1 Caratterizzazione e gestione dei rifiuti di estrazione	11



Comune di Barletta



1. PREMESSA

La presente relazione tecnica, costituisce elaborato di perfezionamento dell'istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA, formulata dalla *Buzzi Unicem S.p.A., via L. Buzzi n. 6, 15033 Casale Monferrato (AL)*, in adempimento alla legge regionale della Puglia n.33 del 23/11/2016, per l'esistente sito di cava ubicato in Barletta (BAT) alla località "Grottone", come richiesto dal Servizio VIA, VINCA della Regione Puglia, con note prott. nn. A00 089/5557 del 06.06.2017 e A00089/9051 del 25/09/2017 e riferisce sui caratteri progettuali del piano di coltivazione e di recupero della cava anzidetta.



2 CICLO PRODUTTIVO

2.1. DIMENSIONI DEL PROGETTO (SUPERFICI, VOLUMI, POTENZIALITÀ) PIANO DI COLTIVAZIONE E DI RECUPERO

Le caratteristiche principali dell'attività, per ciò che riguarda le dimensioni, i processi, le macchine e gli impianti utilizzati, possono sintetizzarsi come di seguito descritto.

2.1.1 Consistenza plano-volumetrica del giacimento

In relazione all'adeguamento operato sul piano di coltivazione, al fine di conformarlo a quelle che sono le vigenti norme tecniche del PRAE, gli scavi di coltivazione a seguire, interesseranno una superficie di monte cava di circa 154.000 mq; tale superficie è stata ricavata, rispettando la distanza di 10 m dai confini di proprietà. A fine coltivazione, la superficie di fondo cava, raggiunta spezzando l'altezza di scavo con gradoni concentrici a pendio dolce e non più con scarpata a tesa unica, come originariamente previsto dall'approvato piano di coltivazione, sarà di circa 62.000 mq. Il volume di materiale da estrarre, considerando uno scavo con profondità media residua di 20 m, è stimato pertanto in 1.900.000 mc di argilla.

L'organizzazione tecnica operativa della Ditta, consente una produzione media annua stimata intorno ai m³ 125.000; pertanto, tenuto conto del volume totale estraibile e del tempo occorrente per il completamento dei lavori di recupero ambientale, la richiesta autorizzativa è per un periodo di 20 anni, salva la necessità di ulteriore proroga.

2.1.2 Metodo di coltivazione

Il metodo di coltivazione continuerà con la previsione di "gradoni" gradualmente concentrici, con altezza di m 8.00, pedata di m 4.00 e angolo di scarpa non superiore ai 25°.

I lavori si concentrano durante il periodo estivo mentre nel periodo invernale, in cui non è possibile accedere al giacimento, viene ripreso il materiale dallo stoccaggio in cumulo posto nell'immediate vicinanze dell'ingresso in cava.

L'estrazione è condotta mediante aratura ed essiccazione in situ del materiale smosso, caricamento su autocarri per mezzo di pala gommata o escavatore cingolato e trasporto allo stabilimento di produzione del clinker di cemento Portland o alla zona di stoccaggio interna alla cava.





Comune di Barletta



Schematizzando il ciclo operativo di cava, questo comprende le seguenti operazioni:

- Aratura
- Carico su autocarro
- Trasporto per movimentazione materiale
- Recupero ambientale delle zone di giacimento abbandonate contestualmente al proseguimento della coltivazione.

Come già detto, il giacimento verrà abbattuto con orizzonti successivi a spessore di m 8.00, da quota attuale di piano campagna fino a fondo cava, con profondità totale, che oscillerà da un massimo di 28 m ad un minimo di 12 m, portando il piano finale di coltivazione ad una quota di 55 m slm. Nella coltivazione di ciascun gradone, le pareti di scavo avranno altezze max non superiori a 8 m e pedate di m 4, permettendo, in questa maniera, il rispetto, in eccesso, del rapporto tra pedata ed alzata pari ad un minimo di 1/3 secondo le NTA del PRAE. Il collegamento tra il fondo di cava ed il piano campagna sarà realizzato con opportune rampe, che andranno a raccordare le pedate dei gradoni, tale da permettere il transito dei mezzi in assoluta sicurezza e senza interferenze tra quelli in salita e quelli in discesa.

Per il drenaggio delle acque meteoriche, nel rispetto delle previsioni dettate dalla normativa vigente, oltre al fosso di guardia posto attorno al ciglio più alto della cava, per evitare il manifesto ristagno delle acque meteoriche sul fondo cava, dovuto all'impermeabilità del terreno, è prevista la realizzazione di due pozzi a dispersione, nelle posizioni rappresentate sugli elaborati cartografici di progetto e nell'immagine seguente, individuabili anche dalla coppia delle riportate coordinate geografiche. Il primo verrà realizzato immediatamente a ridosso dell'attuale ristagno di acqua che verrà aggettata nel medesimo pozzo a mezzo pompaggio idraulico. Il secondo verrà realizzato quando le operazioni di prosciugamento, permetteranno di ottenere adeguate condizioni di operatività. Il fosso di guardia, poiché di fatto esiste l'impossibilità di collegamento verso impluvi naturali senza arrecare inconvenienti a terzi, sarà idraulicamente collegato al fondo cava, a mezzo scoline drenanti. Il boccaforno dei pozzi a dispersione, con taglio progressivo della parziale tubazione di incamicciamento, manterrà una adeguata altezza rispetto al piano campagna che si originerà dall'approfondimento degli scavi. A fine coltivazione, come meglio evidenziato su elaborato grafico di progetto, per assicurare il controllo dell'infiltrazione delle acque, ciascuno dei due pozzi a dispersione verrà alloggiato in un pozzetto a pareti forate e all'esterno sarà realizzato un unico dreno con pietrame calcareo, in cui confluiranno anche le scoline realizzate in scarpata, permettendo così un drenaggio a gravità, verso i medesimi pozzi a dispersione, delle acque meteoriche.



Ubicazione dei pozzi a dispersione (pozzo 1: 599986.00 m E - 4568558.00 m N; pozzo 2: 599943.00 m E - 4568661.00 m N)

2.1.3 Aspetti tecnici e metodologici

Nel corso dell'attività estrattiva si opererà, in generale, secondo i dettami delle NTA del PRAE e del D.S.S., documento elaborato per l'attività in cava ai sensi del D.Lgs. 624/1996, saranno attuate tutte le misure per ogni singola operazione di mantenimento o ripristino delle condizioni di sicurezza dei macchinari e del luogo di lavoro.

In particolare, durante le fasi di lavorazione, saranno sempre assicurati e riesaminati nello specifico le seguenti misure:

- Per garantire la stabilità dei "fronti" di cava nel corso dell'attività estrattiva, le scarpate di scavo non saranno realizzate con inclinazione > di 25° rispetto al piano orizzontale di coltivazione.



- Le condizioni delle pareti di scavo verranno tenute sotto stretto controllo dalla direzione lavori e immediatamente messe in sicurezza, nel caso in cui in corso d'opera, si verificano condizioni di instabilità lungo le scarpate.
- Tenuto conto dei caratteri fisico-meccanici del terreno di cava, il ciglio superiore del perimetro di scavo sarà mantenuto ad una distanza di m 10,00 dal confine dei fondi limitrofi.
- In corso d'opera verranno mantenute e completate le opere per il drenaggio delle acque meteoriche (fosso di guardia, scoline, pozzi a dispersione).
- Il suolo asportato in fase di scopertura e quello eventualmente non idoneo in cementeria, qualora non direttamente rimpiegabili per il rimodellamento del sito ai fini del recupero, verranno accantonati senza superare i 3 metri di altezza.
- Le rampe e le carreggiate interposte tra i gradoni, saranno mantenute e conservate anche a seguito del completamento delle opere di recupero ambientale per eventuali interventi di ripristino sulle scarpate.
- Per le polveri ed i rumori verranno posti in essere tutti gli accorgimenti possibili per il loro massimo contenimento e abbattimento, nel rispetto anche della normativa specifica di cui al D.Lgs. 624/1996, applicata ai fini della sicurezza in generale dei lavoratori sul luogo di lavoro. La formazione di polveri sulle vie di transito e in generale le carreggiate, i piazzali ed i cumuli di materiali verrà contenuta attraverso abbattimento ad umido, onde impedire la diffusione delle polveri nell'aria e nell'ambiente circostante la cava. Per limitare il disturbo indotto dal rumore, verranno utilizzati macchinari nuovi o comunque in piena efficienza che producano anche emissioni ridotte e nella norma.

2.1.4 Recupero dei luoghi

Un'attenzione particolare deve essere posta al reinserimento armonico di queste porzioni di territorio sia dal punto di vista morfologico che vegetazionale, o in generale ecosistemico, nell'ambiente circostante. Le azioni saranno mirate a trovare un nuovo equilibrio, sia ambientale che paesaggistico e non certo a ripristinare le condizioni "ante-operam", impossibili da ristabilire allo stato attuale, favorendo e instaurando un processo naturale di ricostruzione dell'ambiente.

Il recupero ambientale si articola in due fasi tra loro strettamente interconnesse comprendenti: misure fisiche, per realizzare una morfologia adatta e un adeguato drenaggio e misure biologiche per il riutilizzo agricolo-naturalistico dell'area.



Alcune di tali misure, già messe in atto, come documentate a seguire, consistono nella realizzazione sulle porzioni di monte non interessate dalle previsioni di scavo, di piantumazione di essenze arboreo-arbustive (filari di *Pistacia lentiscus* e *Phillyrea angustifolia*) e di realizzazione del fosso di guardia.



Foto 2 – Scorcio del filare adiacente la recinzione perimetrale e a monte del fosso di guardia: sono ben visibili i pali di castagno utilizzati per dare sostegno alle giovani piantine (*Pistacia lentiscus* e *Phillyrea angustifolia*) appena piantumate e permettere di ritrovarle negli interventi di manutenzione. Si vede infatti come sia rigogliosa la componente erbacea tra gli arbusti messi a dimora.





Foto 3 – Altro scorcio del filare con lo sfalcio della componente erbacea appena effettuato.

Le due specie impiantate, ben si inseriscono nell'ambiente circostante e, una volta sviluppate, garantiscono una buona barriera visiva nei confronti della cava e una efficace barriera contro le polveri nei confronti delle colture limitrofe al sito estrattivo.

Su tutta la superficie perimetrale, non coinvolta dall'attività estrattiva, è stato lasciato sviluppare il cotico erboso come mitigazione ecologica, allo scopo di lasciare scoperte solo le porzioni attive di cava. Tale copertura erbacea, grazie al terreno caratterizzato da buona fertilità, si presenta fitta e rigogliosa e necessita di periodici sfalci in corrispondenza delle piste di servizio al fine di lasciarle sgombre e percorribili.

Di seguito vengono indicate le previsioni progettuali esecutive, che verranno attuate per il recupero ambientale dell'area di cava.

Gli obiettivi primari degli interventi di sistemazione che precederanno i lavori finali sono i seguenti:

- Controllo delle acque meteoriche, attraverso la realizzazione e manutenzione di un insieme di opere di regimazione quali fosso di guardia, scoline drenanti, pozzi a dispersione;
- Adeguata risagomatura dell'inclinazione (pendenza massima di 25°) delle scarpate abbandonate dalla coltivazione, al fine di garantirne la stabilità;



- Piantumazione di essenze arboreo-arbustive e inerbimento delle superfici non interessate da scavo o abbandonate dalla prosecuzione della coltivazione sui gradoni successivi;

I lavori di sistemazione finale, consisteranno invece in:

- Eventuali ripristini delle scarpate già interessate dal recupero ambientale di tipo naturalistico e ove necessario completamento del medesimo;
- Preparazione del fondo cava con la realizzazione di opportuno drenaggio per il deflusso delle acque meteoriche verso i pozzi a dispersione e per l'impianto degli alberi d'ulivo.
- messa a dimora, sul fondo cava, di alberi d'ulivo, secondo una disposizione a filari omogenea e regolare, con distanza tra i filari a maglia quadrata.

A fine coltivazione, il recupero previsto è stato progettato per garantire la varietà di destinazioni d'uso del suolo favorendo l'integrazione della destinazione naturalistica con le gestioni più agricole del territorio. La prevalente destinazione agricola ad uliveto, è stata armonizzata con il ripristino naturaliforme delle superfici di scarpata, al fine di ottenere un intervento che, da un lato non si discosta da quello che è il paesaggio agrario prevalente nel contesto della zona e dall'altro, offre un potenziamento ai bassi valori di biodiversità del medesimo contesto territoriale.

L'accesso al sito agro-naturalistico e la viabilità interna, saranno organizzati in modo da consentire una adeguata e controllata protezione d'accesso, di utilizzazione del sito e l'ottimizzazione delle superfici carrabili, come riportato sui grafici allegati, ai quali si fa riferimento.

La nuova situazione botanico-vegetazionale determinerà un puntuale riutilizzo dell'area, rispondente alle qualità ambientali e territoriali del sito, riportando nel medio termine di pochi anni, l'originario paesaggio agrario della zona e un nuovo habitat per la biodiversità.

Le nuove colture a uliveto saranno di sicuro impatto positivo, anche sui fattori di impiego sociale ed economici in termini di forza lavoro, oltre che dei capitali, per tutti gli operatori del ramo agricolo; senza ombra di dubbio positivi per gli aspetti economico-occupazionali.

Tutti gli effetti negativi della coltivazione, anche se modesti ed improbabili saranno legati alla durata dell'attività, pertanto ininfluenti e comunque reversibili nel breve e nel lungo termine.


L'attività estrattiva e il recupero finale con la sistemazione in progetto, dal punto di vista ambientale, consentirà un reinserimento del sito perfettamente idoneo, senza alcun dubbio una stabilizzazione e



omogeneizzazione del sito, atti a garantire la copertura da qualsiasi rischio geomorfologico, idrogeologico, biologico e quindi anche paesaggistico.

LEGENDA

- Limite autorizzazione
- Pilastrini
- Visibilità
- Fosso di guardia
- Fabbricati e ruderi
- Muretti
- Recinzione
- Equidistanza tra curve di livello: 1m
- Tracce di sezione
- Essenze arbore-arbustive di rinaturalizzazione
- Sesto di impianto uliveto





2.2 PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Il presente Piano di Gestione dei Rifiuti considera quanto riportato nell'art.5 del Dlgs 177/08 ed analizza ed organizza la gestione dei rifiuti di estrazione, che nello specifico vengono individuati con il suolo asportato in fase di scopertura e l'eventuale terreno costituente il giacimento non idoneo in cementeria.

2.2.1 Caratterizzazione e gestione dei rifiuti di estrazione


Durante le operazioni di estrazione dell'argilla, possono essere intercettati livelli che per caratteristiche fisico-chimiche risultano inutilizzabili nel processo produttivo del cemento. Tali porzioni del materiale escavato verranno valorizzati all'interno della cava per il ripristino morfologico dell'area e temporaneamente potranno essere stoccati in cumuli; pertanto il prosieguo della coltivazione mineraria e la sistemazione morfologica dei versanti sono subordinati anche allo spostamento ed al riutilizzo di tali materiali.

In sintesi il materiale movimentato all'interno della cava è costituito dall'argilla che rappresenta il giacimento o risorsa minerale e dallo sterile ovvero suolo o materiali inutilizzabili nel processo produttivo del cemento che verranno movimentati e riallocati in cava per necessità di ripristino morfologico ed ambientale. Ai sensi del Dlgs 117/2008 e smi, tale sterile è definito "Rifiuto di estrazione". Ma la classificazione di rifiuto, decade in funzione del fatto che tale materiale, come già evidenziato, verrà impiegato nel medesimo sito di cava, in quanto: verrà movimentato all'interno del perimetro di cava con i mezzi d'opera operanti all'interno della cava stessa; troverà possibilità di riutilizzo immediato nelle aree oggetto di sistemazione morfologica ai fini delle previsioni di recupero ambientale o nel caso in cui le condizioni tecniche, climatiche e/o gestionali della cava rendessero difficoltosa o non eseguibile la sistemazione definitiva di tali materiali scavati, nelle aree previste da progetto di sistemazione, sarà stoccato temporaneamente (durata massima 3 anni) in cumuli di adeguata altezza (inferiore a 3 metri) e sarà sagomato con pendenza massima di 25°, al fine di garantirne la stabilità.

Nello svolgimento delle lavorazioni di estrazione del materiale di cava non vengono impiegate sostanze chimiche.

Per quanto riguarda una preventiva stima dei quantitativi, il progetto di cava prevede la movimentazione di 1.900.000 m³ di materiale; di tale volumetria, allo stato delle conoscenze derivanti anche dai riscontri avuti dai sondaggi geognostici eseguiti, non è possibile stimare volumi inutilizzabili per la produzione del cemento, fatta eccezione per un quantitativo di 77000 m³ di suolo di copertura.





Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO_089/PROT
19/03/2018 - 0002738
Prot. Ingresso - Registro - Protocollo Generale



*Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo*

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
Foggia

MIBACT - SABAP - FG

MOD 304

STP

Prot. n. 2152 del 19/03/18
di 34.06.10/23.1
34.06.06/26.6

Foggia, li

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio -
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA e VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Prot. N

Cl. 34.04.06/26.6
34.04.10/33.1

Rif. nota n.2292/2018 del08/03/2018.
(ns/prot.2081 del 15/03/2018)

Oggetto: Barletta (BT) loc. "Grottone". ID VIA 279 D.Lgs 152/2006 e smi e art. 16 della L.R. n. 11/2001
Istanza di assoggettabilità a VIA inerente una cava di argilla, Fg. 69 p.la 17/p, Fg. 78 p.la 33p e Fg.
80 p.la 5 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 33 del 23.11.2016. ex. Art. 14 della L. 241/1990 del
16/03/2018, così come modificata dal D.Lgs. n. 127/2016
Proponente: BUZZI UNICEM spa.
Conferenza di servizi in modalità semplificata ed asincrona del 20.03.2018
Trasmissione parere

Lettera inviata solo tramite E-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000

e, p.c., Alla Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale
c/o Segretariato Regionale del MiBACT della Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

In riferimento alla richiesta avviata con nota che si riscontra, questa Soprintendenza comunica quanto segue. Considerate le soluzioni progettuali proposte per la coltivazione della cava pur non rivelandosi particolari sensibilità paesaggistiche sull'area interessata dall'intervento, poiché il progetto prevede scavi in aree ad alta sensibilità archeologica la Scrivente ritiene che sia necessario assoggettare a VIA l'intervento.

In particolare, in riferimento agli aspetti di tutela dei beni archeologici, si segnala in loc. Grottone, fra Mass. Grottone e Mass. Masseriola, nell'areale dove è localizzato l'intervento, la presenza di una segnalazione archeologica, nota in letteratura e agli atti di questo Ufficio, di un villaggio del Neolitico antico, con documentazione relativa alla facies a ceramica impressa, inquadrabile nel VI millennio a.C. Preso atto che il progetto prevede l'ampliamento della cava, pur in esercizio, e la messa in opera di un mascheramento vegetazionale nella fascia interposta tra la recinzione e il perimetro di scavo, attività entrambe potenzialmente interferenti con beni archeologici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ritiene che l'intervento debba essere assoggettato a VIA, attraverso l'acquisizione di una specifica consulenza archeologica, curata da archeologi specialisti con specifica formazione in campo preistorico e comprovata esperienza, ai fini di verificare nei dettagli il potenziale impatto delle nuove escavazioni e/o delle misure di mascheramento vegetazionale sul palinsesto archeologico pur conservato in subsidenza.



SEDE CENTRALE Via Alberto Alvarez Valentini n. 8 - 71121 FOGGIA - Tel 0881-723341
E-mail sabap-fg@beniculturali.it - PEC mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it
SEDE DISTACCATATA Piazza Federico II di Svevia, 16 - 71121 FOGGIA

Si attende comunicazione sulle determinazioni che codesto Ufficio adotterà per il procedimento in questione.

- La presente nota viene trasmessa alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale prevista agli art. 32, comma 2 a), e 39 del Regolamento di cui al DPCM n. 171 del 29.08.2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1 bis, della Legge n. 106 del 29.07.2014.

Il Soprintendente
dott.ssa Simonetta Bonomi
IL FUNZIONARIO
(dott.ssa Ida FINI)
Ida Fini

Responsabile del procedimento
Arch. Luigi Rondella
e-mail luigi.rondella@beniculturali.it
tel. 0881/723341

Funzionario archeologo
Dott. Italo Maria Mutoni
e-mail italomaria.mutoni@beniculturali.it





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

**AOO_089/PROT
19/03/2018 - 0002721**
Prot. Ingresso - Registro Protocollo Generale

19 MARZO 2018

AOO_145 / 2009
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art 47 del D. Lgs n. 82/2005

Alla Sezione Autorizzazioni ambientali
Servizio VIA, VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID VIA 279 – D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii – L.n. 241/1990 e ss.mm.ii. – L.R. n. 33/2016 – BUZZI UNICEM SPA – istanza di verifica di Assoggettabilità a VIA relativa ad una cava di argilla sita in località "Grottone", Fg. 69 p.lla 17p, Fg 78 p.lla 33p e Fg. 80 p.la 5 nel Comune di Barletta ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 33 del 23.11.2016.

CONFERENZA DEL 20.03.2018 – PARERE

Con riferimento alla nota n. 2292 del 08.03.2018, acquisita al protocollo della scrivente Sezione con n. AOO_145_2009 del 14.03.2018, con cui la Sezione Autorizzazioni ambientali – Servizio VIA, VINCA ha convocato la seduta di Conferenza di Servizi per il 20.03.2018, al fine di addvenire alle determinazioni di cui all'art. 8 co. 7 del D. Lgs n. 104/2017, inerente all'adozione del provvedimento di: "Verifica di assoggettabilità a VIA relativa ad una cava di argilla sita in località "Grottone", Fg. 69 p.la 17p, Fg. 78 p.la 33p e Fg. 80 p.la 5 nel Comune di Barletta ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 33 del 23.11.2016", si rappresenta quanto segue.

CONSIDERATO CHE

- con nota 9797 del 16.10.2017, la Sezione Autorizzazioni ambientali ha convocato la Conferenza di Servizi per il 02.11.2017, al fine di effettuare la ricognizione degli atti del procedimento avviato, l'avvio dell'esame della documentazione presentata, la definizione e ricognizione degli atti di assenso di cui all'art. 15 c. 1 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii, la raccolta di pareri, osservazioni e richieste chiarimenti da parte degli Enti e Amministrazioni coinvolte. La documentazione presente all'indirizzo indicato dalla Sezione Autorizzazioni ambientali è costituita dai seguenti elaborati, in formato elettronico, di cui si riporta la codifica MDS:

\buzzunicem_161017

\buzzunicem_progetto

- SPA_BuzziUnicem_CavaGrottone.pdf.p7m - 3733e3f0ff91f8190faa1c37ed4bb36
- Tav1_InquadramentoCartografico.pdf.p7m - d6a0e2592a307c81807525bc86ab890
- Tav2_StatoDiFatto.pdf.p7m - 5d2272f7928e233f53347f00788a5585
- Tav3_Coltivazione.pdf.p7m - 1c21bd6fcb053fca2a28d2515ebd09c
- Tav4_Recupero.pdf.p7m - eca7058038c249419e0510bfc86f7d09
- VideoRenderingRecupero.mp4.p7m - f21130f6994b512043425082e5f6e6ce

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

\buzziunicem_integrazioni

- *AllegatoDichiarazLivelloElaborati.pdf.p7m - 01ad279d4695fe6462b59a84a78800f6*
- *AllegatoDichiarazSostitutivaConformita'.pdf.p7m - 236c9d1bef9c3ffc2a0f2da664291f8e*
- *AttestazioneImportoProgetto.pdf.p7m - 4b967b736169fa02f2b8a5baafb13469*
- *AttestazioneVersamentoOneriIstruttori.pdf - 146d50ed7e6a220118ad842290134312*
- *CottivazioneGeoref.dwg.p7m - 6ae4cb3e3add633c40ff3dbdc89171d3*
- *DocIdentita'Proponente.pdf - 739b2f2430f7a070966b1b6b83119a9f*
- *DocumentoGioveMichele.pdf.p7m - db8b4a28726a581b754a5ebdabfef173*
- *ElencaAssenzi.pdf.p7m - 1fed28c61f58ecc6d3c6dbd506f3eb49*
- *RecuperoGeoref.dwg.p7m - 6fb50abd8c407d7adddc5144defc5f79*
- *RelazioneConformita'.pdf.p7m - ec8ebf8c82bbc4f5781750d0acdb20f1*
- *SPA_BuzziUnicem_CavaGrottone.pdf.p7m - 3733e8f0ff91f8190faa1cf37ed4bb36*
- *StimaLavoriRecuperoCavaGrottone.PDF.p7m - 5c3aeb5d46508332f7e75427d3b1dba1*
- *Tav1_InquadramentoCartografico.pdf.p7m - d6aa0e2592a307c81807525bc86ab890*
- *Tav2_StatoDiFatto.pdf.p7m - 5d2272f7928e233f53347f00788a5585*
- *Tav3_Cottivazione.pdf.p7m - 1c21bd6fcb053fca2a28d2515ebd09c*
- *Tav4_Recupero.pdf.p7m - eca7058038c249419e0510bfc86f7d09*
- *VideoRenderingRecupero.mp4.p7m - f21130f6994b512043425082e5f6e6ce*

- con nota n. 10446 del 02.11.2017 la Sezione Autorizzazioni ambientali ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 02.11.2017, comprensivo di allegati;
- con successiva nota n. 55 del 03.01.2018 la Sezione Autorizzazioni ambientali ha trasmesso il parere del Comitato regionale VIA, prot. n. AOO_089/12393 del 19.12.2017;
- con nota n. 2292 del 08.03.2018 la Sezione Autorizzazioni ambientali ha convocato Conferenza di Servizi in modalità semplificata ed asincrona ai sensi dell'art. 14 bis L. n. 241/90 e ss.mm.ii., così come modificata dal D. Lgs. n. 127/2016 per il giorno 20.03.2018. L'ulteriore documentazione presente all'indirizzo indicato dalla Sezione Autorizzazioni ambientali è costituita dai seguenti elaborati, in formato elettronico, di cui si riporta la codifica MD5:

\BuzziunicemIntegrazioniRichiesteCtvia0218

- *ID_VIA 279 Buzzi Unicem spa trasmissione integrazioni.pdf - 0533c0f807252ab5a4b5b0377824787c*
- *ID_VIA 479 Buzzi Unicem Piano monitoraggio polveri.pdf - 5723347d81df5eb262d970fbdef5c82e*
- *ID_VIA 479 Buzzi Unicem spa fotorendering.pdf - 7da3167337ba967a48ac224308ccc04a*
- *ID_VIA 479 Buzzi Unicem spa relazione impatto acustico.pdf - 99f0ac581148b77268c41427a4e04763*

DATO ATTO CHE come riportato dalla nota prot. n. 9797 del 16.10.2017 della Sezione Autorizzazioni ambientali, per il procedimento in corso verranno applicate "le disposizioni rinvenienti dalla L.R. n. 33/2016 e che, in relazione a quest'ultima, avendo la società presentato istanza entro il termine di 180 giorni (vi previsto dalla data di entrata in vigore della citata legge, non è applicabile la disposizione relativa alla sospensione ex lege dell'attività mineraria." Il comma 3 della citata Legge n. 33/2016 prevede che "i procedimenti avviati ai sensi del comma 2 sono di competenza della Regione Puglia e

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

sono finalizzati, in particolare, a individuare misure di mitigazione degli impatti ed eventuali interventi di compensazione ambientale, tenuto conto anche della loro sostenibilità economico-finanziaria in relazione all'attività esistente".

CONSIDERATO CHE l'intervento oggetto di istanza di verifica di Assoggettabilità a VIA consiste nella coltivazione di una cava di argilla sita in località "Grottone", Fg. 69 p.la 17p, Fg. 78 p.la 33p e Fg. 80 p.la 5 nel Comune di Barletta, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 33 del 23.11.2016. La cava di argilla si estende per una superficie totale di circa 17,5 Ha ed è altimetricamente posta ad una quota di circa 75 m.s.l.m.. La ditta dichiara che "il giacimento verrà abbattuto con orizzonti successivi a spessore di m 8,00, da quota attuale di piano campagna fino a fondo cava, con profondità totale, che oscillerà da un massimo di 28 m ad un minimo di 12 m, portando il piano finale di coltivazione ad una quota di 55 m slm. Nella coltivazione di ciascun gradone, le pareti di scavo avranno altezze max non superiori a 8 m e pedate di m 4, permettendo, in questa maniera, il rispetto, in eccesso, del rapporto tra pedata ed alzata pari ad un minimo di 1/3 secondo le NTA del PRAE."

Per quanto riguarda il drenaggio delle acque meteoriche è prevista la realizzazione di due pozzi a dispersione, oltre al fosso di guardia posto attorno al ciglio più alto della cava.

Il piano di recupero prevede:

- il controllo delle acque meteoriche, attraverso la realizzazione e manutenzione di un insieme di opere di regimazione quali fosso di guardia, scoline drenanti, pozzi a dispersione;
- adeguata risagomatura dell'inclinazione (pendenza massima di 25°) delle scarpate abbandonate dalla coltivazione, al fine di garantirne la stabilità;
- piantumazione di essenze arboreo-arbustive e inerbimento delle superfici non interessate da scavo o abbandonate dalla prosecuzione della coltivazione sui gradoni successivi;
- eventuali ripristini delle scarpate già interessate dal recupero ambientale di tipo naturalistico e ove necessario completamento del medesimo;
- preparazione del fondo cava con la realizzazione di opportuno drenaggio per il deflusso delle acque meteoriche verso i pozzi a dispersione e per l'impianto degli alberi d'ulivo;
- messa a dimora, sul fondo cava, di alberi d'ulivo, secondo una disposizione a filari omogenea e regolare, con distanza tra i filari a maglia quadrata.

Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), si rappresenta che l'area d'intervento appartiene all'ambito paesaggistico "Ofanto" e alla relativa figura territoriale "La bassa valle dell'Ofanto".

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 e ss.mm.ii, si rileva che gli interventi proposti non interessano Beni Paesaggistici, nè Ulteriori contesti paesaggistici.

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA - TITOLI CONCLUSIVI

Considerato lo stato attuale dei luoghi con riferimento all'intera area di intervento, si ritiene che l'intervento di coltivazione rappresentato e la successiva proposta di recupero ambientale dell'area, così come più avanti prescritto, non comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e non contrastino con le norme di tutela del PPTR. Ciò premesso non si evidenziano sul progetto oggetto della presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA elementi di criticità con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR, tali da richiedere l'assoggettamento a VIA alla condizione di seguito riportata:

- al fine di mitigare l'impatto visivo dell'area, lungo il perimetro di cava - compatibilmente con la presenza degli accessi - siano piantumate alberature sempreverdi ad alto fusto, appartenenti alla specie *Pino d'Aleppo*; tali alberature devono essere di dimensioni significative al momento della piantumazione (almeno 3 m), da effettuare prima delle ulteriori fasi di coltivazione previste nel progetto; inoltre, lungo il perimetro di cava, siano piantumate essenze arbustive autoctone, quali *Lentisco* e *Fillirea*, come già in parte effettuato dalla ditta sulle porzioni di monte non interessate dalle previsioni di scavo.

Si rappresenta, infine, che laddove l'intervento non dovesse essere assoggettato a VIA, l'Autorizzazione Paesaggistica e/o l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica non sono dovuti, in quanto non sono interessati Beni Paesaggistici, né Ulteriori contesti paesaggistici; laddove invece l'intervento dovesse essere assoggettato a VIA, lo stesso si configurerebbe come intervento di rilevante trasformazione (lettera b, comma 1, art. 89 delle NTA del PPTR) e il previsto accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91 delle NTA del PPTR) ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D.Lgs 50/2016, sarà rilasciato nell'ambito della procedura di VIA come previsto dal comma 7 dell'art. 14 della Lr 11/2001 e smi.

**IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Ing. Francesco NATUZZI)**

Francesco Natuzzi

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
(Ing. Barbara LOCONSOLE)**

Barbara Loconsole

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it